



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45
del 19/11/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON LA SOCIETA' MOLteni SPA PER LA DEFINIZIONE DELL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D.LGS. 164/2000.

L'anno **duemiladodici**, addì **diciannove**, del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		16	1

Partecipa il Segretario Comunale **RAMPONE DOTT.SSA GIULIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco rende noto:

- che la Società Molteni S.p.A. con sede a Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II 4/28, è concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Casale Corte Cerro in forza di Convenzione Rep. 950 del 26.02.1981 e successivi atti aggiuntivi Rep. 1165/1986, rep. 1515/1992, rep. 2035/2005 e rep. 2072/2008;

- che in base alla convenzione in atto la scadenza della concessione è stabilita al 30.06.2015;

- che Molteni S.p.A. ha l'obbligo di garantire comunque la prosecuzione del servizio fino all'espletamento di nuova gara, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000;

- che a termini contrattuali, Molteni S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione comunale, con nota 449/12 PG/Im il valore di stima degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunali alla data del 31.12.2011;

- che occorre ora definire l'accordo per la definizione e attuazione del rapporto contrattuale in essere in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000;

- a tale scopo ha trasmesso copia di schema di accordo che ora si sottopone all'esame del Consiglio Comunale per la sua approvazione.

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, il Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica ed ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, nonché per la compatibilità monetaria, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, hanno espresso: Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
F.to Valentino Valentini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON. FINANZIARIO
F.to Roberto Mora

Su richiesta dell'Amministrazione, il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Società Molteni S.p.A. con sede a Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II 4/28, è concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Casale Corte Cerro in forza di Convenzione Rep. 950 del 26.02.1981 e successivi atti aggiuntivi Rep. 1165/1986, rep. 1515/1992, rep. 2035/2005 e rep. 2072/2008;

Visto che in base alla convenzione in atto la scadenza della concessione è stabilita al 30.06.2015;

Considerato che Molteni S.p.A. ha l'obbligo di garantire comunque la prosecuzione del servizio fino all'espletamento di nuova gara, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000;

Considerato che, a termini contrattuali, Molteni S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione comunale, con nota 449/12 PG/Im il valore di stima degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunali alla data del 31.12.2011;

Dato atto che con determinazione n.91 in data 2.7.2012 è stato conferito incarico all'ing. Teresio Ferrofino di assistenza tecnico-amministrativa nella verifica della documentazione prodotta da Molteni S.p.A. per la determinazione del valore industriale residuo del sistema distributivo del gas;

Rilevato che è stata predisposta, attraverso il tecnico di fiducia di cui sopra, la relazione di consistenza e valutazione al 31.12.2011 dei beni connessi al sistema distributivo gas metano nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro di proprietà di Molteni S.p.A., dalla quale si evince che il Valore Industriale Residuo al 31.12.2011 è di € 4.093.432,00;

Considerato che tra le parti sono intercorsi incontri nel corso dei quali detta stima è stata oggetto di analisi ed approfondimenti in esito ai quali è stato unanimemente concordato che il valore di indennizzo a stima industriale del servizio di distribuzione gas al 31.12.2011 dovuto a Molteni S.p.A. è pari ad Euro 4.093.432,00 oltre IVA;

Visto l'allegato schema di accordo;

Acquisiti i pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n.164/2000;

Visto il D.M. n.226/2011;

Con voti favorevoli n. 16 espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare l'accordo per la definizione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000 ed assunzione, da parte della società Molteni S.p.A., occorrendo, dell'obbligo di continuità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000;
- 2) Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo in questione, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

Successivamente,
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza
Con voti favorevoli n.16 espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D,Lgs
n.267/2000;

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D.LGS. 164/2000.

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di nella Sede Comunale di, davanti a me Segretario Comunale rogante, sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente, in qualità didel Comune di Casale Corte Cerro (VCO), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva.

2., nato a.... (..) il .././19.. e residente per la carica presso la sede legale della Molteni S.p.A., in qualità di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Molteni S.p.A. (di seguito anche Molteni) con sede legale in (..) ... n. .. che qui rappresenta (cod. fisc.).

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- Che Molteni S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Casale Corte Cerro in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 950 del 26/02/1981, atto aggiuntivo rep. 1165 del 25/02/1986, atto aggiuntivo rep. 1515 del 24/09/1992, atto aggiuntivo rep. 2035 del 20/12/2005, e atto aggiuntivo rep. 2072 del 20/02/2008;
- Che come noto la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e dalle ulteriori leggi via via succedutesi nel tempo;

- Che, come pure noto, il rimborso da riconoscere al gestore uscente e da porre a carico del gestore subentrante deve essere quantificato ai sensi e in applicazione di quanto previsto dalla disciplina contrattuale in essere tra le parti con specifico riferimento alla scadenza imposta dal D.Lgs. 164/2000 ovvero, e comunque, per quanto non disposto e/o non desumibile dalla volontà delle parti nell'ambito del contratto in essere, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 15 comma 5 del citato D.Lgs. 164/2000 che richiama, ai fini della determinazione dell'indennizzo, il R.D. n. 2578/1925 e il relativo criterio della stima industriale;
- Che le parti concordano che l'indennizzo, quale determinato ai sensi del paragrafo che precede, in attuazione della vigente disciplina contrattuale, costituente un credito della concessionaria uscente, certo liquido ed esigibile, dovrà essere inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario, il quale acquisirà la proprietà degli impianti solo al momento del pagamento, a favore del gestore uscente, il quale ultimo, fino a tale momento, continuerà comunque a gestire il pubblico servizio, rimanendo altresì fermo che tutti gli impianti e le opere, fino a quel momento, rimarranno di proprietà esclusiva di Molteni S.p.A.;
- Che a termini contrattuali Molteni S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'Elenco Prezzi Integrativo previsto dal suddetto atto aggiuntivo e di chiarimento rep. 2072 del 20/2/2008 corredato dalla relativa relazione di validazione a firma dell'ing. Foschi di Cesena, regolarmente approvata dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 14/10/2009, e quindi divenuta parte integrante e sostanziale del contratto in essere tra le parti;
- Che in data 25.10.2012 Molteni S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune, con nota prot. n. 449/12 PG/lm, il valore di stima al 31/12/2011, degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2011, elaborato in puntuale applicazione delle disposizioni contenute nei contratti in essere tra le parti;
- Che il Comune di Casale Corte Cerro ha predisposto, attraverso tecnico di fiducia, la *relazione di consistenza e valutazione al 31.12.2011 dei beni connessi al sistema distributivo gas metano nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro di proprietà Molteni S.p.A.*, dalla quale si evince che il Valore Industriale Residuo al 31.12.2011 è di €. 4.093.432,00;
- Che tra le parti sono quindi intercorsi incontri nel corso dei quali detta stima è stata oggetto di analisi e approfondimenti, anche in ordine al rispetto delle previsioni contrattuali quanto alle modalità di sua determinazione, in esito ai quali è stato unanimemente concordato che il valore di indennizzo a stima industriale al 31/12/2011 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2011, e valorizzato con i prezzi desunti dal Prezziario riferito all'anno 2011, dovuto a Molteni S.p.A., è pari ad € 4.093.432,00 oltre

IVA, e che, nel futuro bando di indizione della gara, detto debito di valore, aggiornato mediante rivalutazione, sulla base del deflatore stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e se non disponibile su base Istat, degli investimenti di cui sopra, costituente un credito di Molteni S.p.A. certo, liquido ed esigibile, a far data dalla scadenza ope legis, sarà obbligatoriamente posto a carico del futuro gestore subentrante; quanto sopra rimanendo ovviamente inteso che tutti gli ulteriori impianti ed opere realizzati dalla concessionaria a far data dal 1/1/2012, fino alla data di scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio e, comunque, fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito, rimarranno anch'esse di esclusiva proprietà di Molteni S.p.A. e saranno anch'esse valorizzate a stima industriale con i medesimi criteri oggi adottati e tale ulteriore importo sarà anch'esso posto a carico del gestore subentrante in aggiunta al valore di stima industriale come sopra specificato (resta inteso che dal valore di stima industriale andranno detratti i contributi pubblici eventualmente percepiti dalla concessionaria); in particolare le parti concordano e si danno reciprocamente atto che i prezziari che verranno utilizzati a quel momento saranno i medesimi utilizzati per la definizione del VIR al 31.12.2011 configurandosi detti prezziari come elementi contrattualmente definiti tra le parti e non modificabili in futuro, salvo che per il loro aggiornamento su base Istat;

- Che l'importo a titolo di Valore Industriale Residuo, quale indicato nel trattino che precede, definito in puntuale e tassativa applicazione delle disposizioni contenute negli accordi contrattuali in essere tra le parti, e condiviso dal Comune che ne ha verificato il pieno rispetto, risulta maggiore della RAB (Regulatory Asset Base) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas come stabilito dall'attuale disciplina regolatoria ai fini tariffari;
- Che in virtù di quanto evidenziato nei trattini che precedono, trova applicazione la previsione di cui all'art. 5 c. 14 del D.M. n. 226/11 con conseguente obbligo in capo al Comune di provvedere, prima dell'indizione della futura gara d'ambito, ai relativi obblighi di comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Che in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata disciplina legislativa di settore, nonché dalle previsioni contrattuali, le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 e s.m.i., si sono quindi determinate, in un'ottica occorrendo anche di transazione preventiva e con le finalità di cui alle premesse che precedono, a sottoscrivere il presente atto, avente natura di atto negoziale paritetico, non stipulato dal Comune con poteri di supremazia ed a valere anche quale atto di definizione dell'indennizzo spettante alla concessionaria alla data del 31/12/2011, con la precisazione che detto valore, secondo le modalità precisate nel paragrafo che precede, dovrà essere integrato aggiungendovi il valore di stima di tutti gli impianti e le opere realizzate successivamente alla data del 31/12/2011, fino alla data di

scadenza ope legis del rapporto concessorio e, comunque, fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito;

- Che la stima degli impianti di distribuzione del gas alla data del 31/12/2011, contenuta nella relazione denominata *“Stima del valore dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas – Consistenza e valutazione al 31/12/2011”* predisposta da Molteni S.p.A., così come integrata dalla documentazione predisposta dal consulente del Comune, inerente le modifiche/integrazioni in esito agli incontri tra le parti sopra richiamati e denominata *“Relazione di consistenza e valutazione al 31.12.2011 dei beni connessi al sistema distributivo gas metano nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro di proprietà Molteni S.p.A.”*, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1) con particolare riferimento all'individuazione del valore d'indennizzo da riconoscersi a Molteni S.p.A. quale rimborso da parte del futuro gestore subentrante, costituiscono causa giuridica e presupposto del presente atto;
- Che il rimborso gravante sul futuro gestore, quantificato ai sensi di quanto contrattualmente stabilito nella concessione in essere ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000, dovrà essere indicato nel bando di gara ed il gestore entrante acquisirà la proprietà degli impianti solo dalla data del pagamento dell'importo suddetto;
- Che tuttavia, come noto, con l'entrata in vigore dell'art. 46 bis comma 3 del d.l. n. 159/07, come successivamente modificato dalla legge n. 99/2009, il Legislatore ha attribuito ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, il compito di determinare, entro il 31/12/2012, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, così subordinando l'avvio delle gare medesime alla preventiva formazione dei bacini;
- Che con Decreto 18/10/2011 avente per oggetto *“Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”* pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 252 del 28/10/2011, è stato determinato l'elenco dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- Che ad oggi il nuovo sistema di gare d'ambito di cui all'art. 46 bis, comma 3, d.l. 159/07 e s.m.i. è in fase di avanzata implementazione, ma i tempi per la sua concreta e definitiva attuazione, a valle dell'emanazione del Decreto 12 novembre 2011 n. 266, non sono allo stato ancora ipotizzabili con un ragionevole livello di attendibilità sicché non può escludersi che alla data di cessazione anticipata ope legis del rapporto concessorio non si sia ancora pervenuti all'indizione della futura gara e/o, comunque, alla sua aggiudicazione;

- Che peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del recente D.Lgs 1/6/2011, n. 93, è stato fatto espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio per i Comuni l'attendere necessariamente l'avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo ovviamente nelle more il concessionario uscente nella gestione del servizio fino all'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro;
- Che pertanto, fino all'individuazione e al subentro del nuovo gestore individuato con la futura gara d'ambito, la concessionaria uscente continuerà a riconoscere al Comune un canone annuo come stabilito al successivo articolo 3 del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale, tant'è che in virtù di esse, entrambe le parti si sono determinate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 a stipulare il presente accordo avente finalità, in quanto occorra, anche di transazione preventiva e avente natura di atto negoziale e paritetico, posto dunque in essere dal Comune non nell'esercizio di un potere di supremazia.

Art. 2 Valore industriale residuo

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il valore industriale residuo al 31/12/2011, calcolato con riferimento alla consistenza fisica degli impianti di proprietà Molteni S.p.A. alla data del 31/12/2011 ed in conformità alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 164/2000, e che costituirà un credito di Molteni S.p.A. certo, liquido ed esigibile, viene congiuntamente definito in complessivi € 4.093.432,00 + Iva (diconsi euro quattromilioninovantatremilaquattrocentotrentadue/00 oltre iva); le singole voci che concorrono a determinare tale importo, in relazione alle diverse categorie di cespiti, sono specificamente esplicitate nell'allegata valorizzazione (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si da atto che l'importo di cui sopra, per esplicito accordo tra le parti, sarà oggetto di degrado e di rivalutazione fino alla data del 31.12.2013; per la determinazione del degrado si farà riferimento agli stessi elementi utilizzati nell'Allegato 1, mentre per la rivalutazione dei prezzi utilizzati nel

medesimo Allegato 1 si farà riferimento al deflatore stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e, se non disponibile, su base Istat.

Successivamente alla suddetta data (31.12.2013), detto importo costituirà un credito certo, liquido ed esigibile maturato in favore di Molteni S.p.A. per effetto della cessazione del precedente rapporto concessorio ed, inoltre, maturerà gli ordinari interessi legali a far tempo dalla data indicata nell'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2011 n. 226 per l'ambito in cui ricade il Comune di Casale Corte Cerro, cioè 36 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Rimane altresì inteso che l'importo di cui sopra dovrà, ovviamente, essere altresì incrementato anche del valore di stima di tutti gli impianti e le opere realizzate successivamente alla data del 31/12/2011 e fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito, valorizzati secondo i medesimi criteri utilizzati nell'allegato 1, il tutto come meglio precisato sub "preMESSO"; resta inteso che dal valore di stima industriale andranno detratti i contributi pubblici eventualmente percepiti dalla concessionaria.

Resta inoltre altresì inteso che l'importo di cui sopra non comprende la valorizzazione delle parti di impianto di distribuzione del gas che alla data del 31.12.2011 sono di proprietà comunale e per le quali il Comune ha avviato la procedura di gara per la vendita delle stesse. Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che qualora Molteni risultasse aggiudicataria in tale procedura, al pari di qualsiasi altro operatore eventualmente aggiudicatario diverso dalla Molteni, alla scadenza "ope Legis" dell'attuale concessione (31.12.2013) le suddette porzioni di impianto di distribuzione gas attualmente di proprietà comunale (che per Molteni entreranno a far parte degli incrementi alla consistenza degli impianti di distribuzione successivi al 31.12.2011 come stabilito al precedente comma 4 del presente articolo), verranno valorizzate a stima industriale secondo i medesimi criteri utilizzati nella *"Relazione di consistenza al 31.12.2011 e valutazione riferita all'anno 2011 dei beni connessi con la gestione del sistema distributivo gas nel territorio di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbio"* allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 4.7.2012 e il relativo importo, che concorrerà, in incremento, alla definizione dell'indennizzo complessivamente spettante a Molteni, sarà anch'esso da porsi a carico del gestore subentrante vincitore della futura gara d'ambito.

In merito a quanto precede, il Comune sin d'ora irreversibilmente si obbliga a trasmettere all'Ambito Territoriale Ottimale competente la documentazione di valutazione del Valore Industriale Residuo, comprensivo degli atti di approvazione e dell'accordo, da inserire nel futuro bando di indizione della gara d'ambito, quale debito di valore nei confronti della Molteni S.p.A.;

dando atto che fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito Molteni S.p.A. manterrà l'integrale proprietà della rete e degli impianti.

La liquidazione dell'indennizzo di cui sopra in favore di Molteni S.p.A., da parte del nuovo gestore entrante, dovrà essere effettuata prima della sottoscrizione del contratto stesso, a fronte dell'emissione di regolare fattura per l'importo di cui sopra.

In quanto occorra, come meglio precisato in premessa, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'importo a titolo di Valore Industriale Residuo definito in puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel contratto in essere tra le parti, risulta maggiore della RAB (Regulatory Asset Base) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas come stabilito dall'attuale disciplina regolatoria ai fini tariffari, sicché trova applicazione la previsione di cui all'art. 5, comma 14 del Decreto 12 novembre 2011 nr. 226 pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012 (c.d. Decreto Criteri) con conseguente obbligo in capo al Comune di provvedere, prima dell'indizione della futura gara d'ambito, ai relativi obblighi di comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Durante il suddetto periodo, resterà fatta salva la possibilità di Molteni S.p.A., sin da ora a ciò espressamente autorizzata da parte del Comune, a far luogo ai processi di organizzazione aziendale e societaria previsti dal Codice Civile, attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.

Art. 3 Impegni a favore del Comune

Nel quadro del rapporto concessorio in essere ed in considerazione degli accordi di cui al presente atto, la Molteni S.p.A. si impegna nei confronti dell'Amministrazione Comunale a confermare la corresponsione al Comune, a titolo di canone concessorio, per ogni anno in cui la stessa Molteni proseguirà nel garantire la continuità del vigente contratto relativo al pubblico servizio di distribuzione gas del territorio comunale del canone annuo definito secondo le medesime modalità precedentemente stabilite dall'art. 3 punto a) e punto b) dell'atto rep. 2035 del 20.12.2005. In caso di periodo inferiore alla durata annuale, l'importo del canone sarà commisurato in rapporto alla durata dello stesso.

Art. 4 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 21 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4.5.2011, ed emanato in attuazione dell'articolo 28 comma 6 del D.Lgs. 164/2000 in relazione "*alla gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas*", il Comune si impegna a richiedere, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, l'inserimento nel futuro bando di gara e nel contratto di servizio l'onere, a carico del nuovo gestore aggiudicatario del servizio, l'assunzione dei dipendenti in forza al gestore uscente (non con funzioni di dirigente), che saranno comunicati dalla concessionaria al Comune al momento della preparazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio gas.

In considerazione del fatto che il caso di specie non rientra nella previsione di cui all'art. 2112 c.c., l'onere in questione si perfezionerà da parte del nuovo aggiudicatario la nuova gara con la formalizzazione, prima della sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del servizio, di una lettera raccomandata di proposta di assunzione dei dipendenti, a pari condizioni contrattuali, con termine di 30 giorni per l'accettazione.

Nel caso in cui entro tale termine il dipendente di Molteni S.p.A. non accetti la proposta di assunzione, l'onere si darà comunque per assolto.

Art 5 Clausola Arbitrale

Le parti concordano che ogni questione controversa che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, venga risolta e decisa da un Collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo nominato in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed in forma rituale ed il lodo arbitrale così reso sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola arbitrale le parti rinviando alla disciplina di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile.

Art. 6 Varie

Ove normative sopravvenute lo consentissero, le parti sin d'ora concordano che, ferma la disciplina pattizia di cui al presente accordo, Molteni S.p.A. avrà diritto a permanere nella gestione del servizio fino alla scadenza naturale del 30/06/2015 originariamente prevista nella Convenzione rep. n. 950 del 26/02/1981.

Art. 7 Spese

Le spese di registrazione, sono a carico di Molteni S.p.A..

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente accordo mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

MOLTENI S.p.A.

COMUNE DI **CASALE CORTE CERRO**



RELAZIONE DI CONSISTENZA E VALUTAZIONE AL 31.12.2011
DEI BENI CONNESSI AL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS METANO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALE CORTECERRO (VCO) DI
PROPRIETA' MOLTENI S.p.A.

Sommario

1. PREMESSA	3
2. QUADRO GENERALE	3
2.1 LA CONSISTENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI GAS SITUATI NEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO.	3
2.2 L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.....	4
2.2.1 Per la parte reti	4
2.2.2 Per la parte cabine ed accessori.....	4
2.2.3 Per la parte dell'impianto a servizio delle utenze	4
2.3 CONSISTENZA DELLE RETI GAS	4
3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	4
4. CONSISTENZA FISICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS	6
4.1 OPERE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO AL 31.12.2011	7
5. ATTI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ANALISI.....	9
5.1 ATTO DI CONCESSIONE REP. N. 950 DEL 26 FEBBRAIO 1981	9
5.2 ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1165 DEL 25 FEBBRAIO 1986	10
5.3 ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1515 DEL 24 SETTEMBRE 1992	10
5.4 ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO REP. N. 2035 DEL 20 DICEMBRE 2005	10
5.5 ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO REP. N. 2072 DEL 20 FEBBRAIO 2008.....	11
6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMPIANTO.....	12
7. DURATE UTILI DEGLI IMPIANTI.....	13
7.1 TABELLA 1- DURATE UTILI DEFINITE CONTRATTUALMENTE.....	13
7.2 TABELLA 2 – DURATE UTILI FINO AL 30 SETTEMBRE 2004.....	13
7.3 TABELLA 3 – DURATE UTILI DAL 1° OTTOBRE 2004	14
8. CONTENUTI DEL DOCUMENTO	14
8.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL VIR	14
8.1.1 DEGRADO	14
8.1.2 PREZZI.....	15
9. CONSISTENZA – VALORE A NUOVO – VALOREIndustr. RESIDUO	16
9.1 CABINA DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA	16
9.2 STAZIONI DI PROTEZIONE CATODICA	16
9.3 PUNTI DI MISURA PROTEZIONE CATODICA.....	17
9.4 GRUPPI DI RIDUZIONE FINALI (GRF).....	18
9.5 GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA INDUSTRIALI (GRM)	19
9.6 CONDOTTE A.R. DI 6°SPECIE.....	19
9.7 CONDOTTE A.R. DI 7°SPECIE.....	20
9.8 ALLACCIAMENTI	20
9.9 CONTATORI A MEMBRANA PORTATA ≤ 10 MC.....	21
9.10 CONTATORI A MEMBRANA PORTATA > 10 MC.....	22
10. VALUTAZIONE	23
10.1 VALUTAZIONE PORZIONE IMPIANTO DI PROPEIETA' MOLTENI S.P.A.	23
11. DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO.....	24

1. PREMESSA

In ottemperanza all'incarico ricevuto, si è dato corso alla verifica dello stato di consistenza di una parte dell'impianto di distribuzione del gas naturale al servizio del Comune di Casale Corte Cerro (VCO), la cui proprietà è della Società Molteni S.p.A. (Distributore).

L'elaborazione di cui al presente documento è stata interamente sviluppata sui dati fisico/economici forniti al Comune da parte della Società Molteni Spa in data 02 Aprile 2012 e in data 25 Ottobre 2012, società concessionaria della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per il Comune di Casale Corte Cerro (VCO), tali dati sono stati assunti sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa società, come veritieri, non essendo risultato possibile, a causa dei ristretti limiti temporali assegnati all'esecuzione dell'incarico, procedere con la misurazione ed il rilievo in campo e pertanto effettuare la verifica puntuale di veridicità degli stessi dati, che risultano peraltro riscontrabili nella documentazione agli atti.

Nell'ambito di quanto disciplinato negli atti concessori in essere tra il Comune di Casale Corte Cerro e la società Molteni Spa, il Comune ha incaricato TF Energia quale proprio consulente per la valorizzazione secondo un criterio di stima industriale di tutti i componenti costituenti la parte di impianto di distribuzione gas di proprietà della Molteni S.p.A. e la determinazione del relativo valore industriale residuo.

Nell'ambito di tale consulenza sono state svolte le seguenti attività:

-Analisi, sia dal punto di vista amministrativo che di conformità alle leggi che regolano la materia, degli atti concessori e della relativa evoluzione per la definizione degli aspetti principali quali, scadenza della concessione, proprietà della rete, modalità di riscatto delle reti, metodologia di stima del valore delle reti ruoli e responsabilità del concessionario, ecc. di detti atti concessori, nonché di eventuali atti aggiuntivi e modificativi della concessione intervenuti nel tempo, e di analizzarli alla luce della normativa attuale.

-La stima del valore industriale sulla base della consistenza delle reti fornita dal Comune di Casale Corte Cerro e dalla società Molteni Spa, e relativa a tutte le opere realizzate nell'intera storia della concessione con riferimento all'anno di costruzione di ogni singolo componente l'impianto di distribuzione gas di proprietà della società Molteni Spa.

-Per completare la definizione del valore patrimoniale delle reti è stata verificata la loro proprietà in base a quanto stabilito negli atti di concessione.

2. QUADRO GENERALE

2.1 La consistenza delle reti e degli impianti gas situati nel Comune di Casale Corte Cerro.

La consistenza di cui al presente documento è completa della seguente documentazione:

1. delle planimetrie di rete in scala 1.2000, fornite su supporto cartaceo e su CD in formato DWG;
2. della consistenza delle reti in MP(7° Specie) e BP (6° Specie), per tipologia di tubo, per tipologia di ripristino e per anno di posa;
3. della consistenza dell'impianto di protezione catodica;
4. della consistenza delle derivazioni di allacciamento interrate e aeree, suddivisi per anno;
5. della consistenza delle opere elettromeccaniche delle cabine REMI;
6. della consistenza delle opere murarie delle cabine REMI così come risulta da elaborati grafici;
7. della consistenza delle cabine di riduzione 2° salto, con tipologia e anni di posa;
8. della consistenza dei misuratori di qualsiasi calibro e tipologia, divisi per anno di costruzione, e dei correttori di volume;

Come premesso, i dati per la redazione della consistenza sono stati forniti da MOLTENI S.p.A.

2.2 L'impianto di distribuzione del gas naturale

L'impianto di distribuzione del gas naturale di Casale Corte Cerro è costituito:

2.2.1 Per la parte reti

- a) dalla rete in media pressione (7° Specie) costruita in acciaio;
- b) dalla rete in bassa pressione (6° Specie) alla quale di norma sono collegati gli allacciamenti a servizio delle utenze cittadine, costruita in acciaio.

2.2.2 Per la parte cabine ed accessori

- a) da una cabina REMI per la riduzione e misura del gas proveniente dai metanodotti SNAM;
- b) dalle cabine di riduzione (GRF) di 2° salto che riducono la pressione del gas naturale proveniente dalle reti in MP al valore previsto per la distribuzione in BP;
- c) dagli impianti di protezione catodica;

2.2.3 Per la parte dell'impianto a servizio delle utenze

- a) dai punti di riconsegna gas, in parte "derivazioni o allacciamenti interrati" con tubo in acciaio rivestito, collegati direttamente alla rete di distribuzione, in parte "derivazioni o allacciamenti aerei" con tubo zincato;
- b) dai misuratori del tipo a membrana per le utenze civili e a rotoidi per le utenze industriali.

2.3 Consistenza delle reti gas

Ai fini della determinazione della corretta consistenza dei cespiti "reti distribuzione gas naturale" al 31-12-2011, si è tenuto conto:

- della tipologia delle condotte (risultano utilizzate condotte in acciaio);
- della tipologia della pavimentazione delle aree in cui le condotte sono posate (asfalto, materiali pregiati, sterrati);
- della classificazione delle strade sedi di posa;
- della tipologia d'uso delle condotte [bassa pressione (BP) e media pressione (MP)].

Ai fini della descrizione dettagliata dei cespiti in disamina, si rimanda alle cartografie allegate ed alle tabelle di seguito riportate.

3.LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Per meglio spiegare i concetti che verranno esposti si ritiene opportuno effettuare un rapido sunto delle leggi e delle norme cui si deve far riferimento per la determinazione del VIR, dando atto che comunque non mancano le interpretazioni più diverse sulla loro applicazione.

Art. 24 Regio Decreto n. 2578 del 1925

L'art. 24 comma 4 del Regio Decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925 "Approvazione del testo unico della legge sulla assunzione diretta dei servizi pubblici locali da parte dei comuni e delle province" recita testualmente:

"Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

- a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo incominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
- b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente".

Art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902

L'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" recita: "Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del Testo Unico 15 ottobre 1925 n. 2578 è determinato sulla base dello stato di consistenza [...] e del costo che dovrebbe essere sostenuto che dovrebbe essere sostenuto [...] per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

- a) il valore del degrado fisico degli impianti avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica
- b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero [...]"

Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (Decreto Letta)

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n.144”(noto come Decreto “Letta”), e in particolare l’art. 15 che interessa in modo specifico il “regime di transizione nell’attività di distribuzione”, detta sostanzialmente i criteri ai quali ci si deve attenere nella determinazione del rimborso spettante al concessionario uscente nel momento in cui si procede alla gara per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione e misura.

Il comma 5 dell’art. 15 recita testualmente “... ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso ... calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 ...”.

Art. 5 Decreto Ministeriale n. 226 del 12-11-2011

Il Decreto Ministeriale n. 226 del 12-11-2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art.46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222” (d’ora innanzi D.M. n. 226 del 12-11-2011) recita testualmente, nei vari punti dell’art. 5 (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo):

5. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10 [...];

6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell’impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell’impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. [...]

7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell’ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall’Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

8. Nell’applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sotto servizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l’accessibilità dei luoghi di posa.

9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all’articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 [...] purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri.

10. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all’allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell’Autorità, e tenendo conto dell’anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete

11. Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13 [...]

[...]

14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all’Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:

a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione

dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespiti di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13.

Qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente Locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

4. CONSISTENZA FISICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS

Le reti e gli impianti gas oggetto della presente analisi, la cui proprietà è della Società Molteni S.p.A., fanno parte di un sistema distributivo gas che si estende su tutto il territorio del Comune di Casale Corte Cerro ed è gestito dalla Società Molteni Spa.

A. Il sistema distributivo totale alla data del 31/12/2012 è così composto:

Impianto di prelievo riduzione e misura ReMi	n.° 1
Condotte in acciaio rivestito AR (6° Specie)	mt. 12.596,3
Condotte in acciaio rivestito AR (7° Specie)	mt. 10.076,3
Gruppi di riduzione finale della pressione GRF	n.° 15
Gruppi di riduzione Industriali GRM	n.° 6
Impianti di derivazione di utenza	n.° 823
Gruppi di misura	n.° 1.509
Impianti di protezione catodica-alimentatori	n.° 4
Impianti di protezione catodica-dispersori	n.° 4
Punti di misura della protezione catodica	n.° 38

L'impianto di prelievo riduzione e misura ReMi è ubicato in Via S. Anna nel Comune di Casale Corte Cerro ed ha una portata di 7.000 Stm³/h.

B. La parte di impianto oggetto della presente valutazione, di proprietà della Società Molteni S.p.A., alla data del 31/12/2012 è così composta:

Impianto di prelievo riduzione e misura ReMi	n.° 1
Condotte in acciaio rivestito AR (6° Specie)	mt. 9.146,80
Condotte in acciaio rivestito AR (7° Specie)	mt. 8.834,80
Gruppi di riduzione finale della pressione GRF	n.° 14
Gruppi di riduzione Industriali GRM	n.° 2
Impianti di derivazione di utenza	n.° 673
Gruppi di misura	n.° 1.276
Impianti di protezione catodica-alimentatori	n.° 3
Impianti di protezione catodica-dispersori	n.° 4
Punti di misura della protezione catodica	n.° 32

Come premesso, i dati per la redazione della consistenza sono stati forniti da Molteni Spa, società Concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Casale Corte Cerro.

La perizia di cui trattasi è redatta secondo modalità previste dai provvedimenti AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e dal Decreto n. 226 del 12-11-2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale da poter essere utilizzate, con eventuali aggiornamenti, per ogni esigenza legata ad obblighi di legge e/o ai dettati delle stesse Autorità.

4.1 OPERE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO AL 31.12.2011

CONDOTTE IN ACCIAIO 6° SPECIE							
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO					LUNG. TOTALE
		40	50	65	80	100	
1986	A.R.	131,50	1.197,90	15,30	459,60	1.344,40	3.148,70
1987	A.R.		37,00				37,00
1989	A.R.	62,50					62,50
1990	A.R.		10,00				10,00
1991	A.R.		78,50				78,50
1995	A.R.		24,00				24,00
1997	A.R.		88,80				88,80
TOTALE		194,00	1.436,20	15,30	459,60	1.344,40	3.449,50

CONDOTTE IN ACCIAIO 7° SPECIE							
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO					LUNG. TOTALE
		40	50	65	80	100	
1986	A.R.	117,10	843,00	202,00			1.162,10
1987	A.R.						0,00
1989	A.R.						0,00
1990	A.R.		29,60				29,60
1993	A.R.				49,80		49,80
TOTALE		117,10	872,60	202,00	49,80	0,00	1.241,50

GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE					
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE			UBICAZIONE
		Q(Smc/h)	LINEA	ARMADIO	
1986	03GRF16	50	Doppia	Vetroresina	Via Novara

GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA INDUSTRIALI							
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE					UBICAZIONE
		Q(Smc/h)	LINEA	ARMADIO	CONTATORE	CORRETTORE	
1986	13GRM16	65	Singola	Muratura	G25	Assente	Via Novara
1987	11GRM16	100	Singola	Muratura	G65	Assente	Via Novara
1990	09GRM16	65	Singola	Acciaio	G40	Assente	Via Novara
1995	10GRM16	65	Singola	Acciaio	G40	Assente	Via Novara

CENTRALE PROTEZIONE CATODICA				
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE		UBICAZIONE
		TIPO ALIMENTATORE	DISPERSORE	
1987	01PPC16	Analogico	0	Via Novara

PUNTI DI MISURA PROTEZIONE CATODICA			
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE	UBICAZIONE
		SISTEMA	
1986	02PM16	04-SIST-162	Via Novara
1986	06PM16	04-SIST-162	Via Canova
1986	29PM16	04-SIST-162	Via Novara
1986	41PM16	04-SIST-162	Via Crebbia
1986	14PM16	04-SIST-162	Via Molino
1987	01PM16	04-SIST-162	Via Novara

ALLACCIAMENTI			
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO	
		Tipo Contatore	Numero
1986	A.R.	G4	138
1987	A.R.	G4	1
1989	A.R.	G4	2
1990	A.R.	G4	1
1991	A.R.	G4	3
1993	A.R.	G4	1
1995	A.R.	G4	1
1997	A.R.	G4	3
TOTALE			150

CONTATORI		
ANNO	DIAMETRO	
	Tipo Contatore	Numero
1986	G4	216
1987	G4	2
1989	G4	3
1990	G4	2
1991	G4	4
1993	G4	1
1995	G4	1
1997	G4	4
TOTALE		233

5. ATTI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ANALISI

Il pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro (VCO) è gestito dalla Società Molteni S.p.A.

ATTI DI CONCESSIONE RILEVANTI:

È stata eseguita una ricognizione documentale degli atti contrattuali che il Comune ha consegnato precisamente:

1) Atto di Concessione	rep. N. 950	del 26 febbraio	1981;
2) Atto aggiuntivo	rep. N. 1165	del 25 febbraio	1986;
3) Atto aggiuntivo	rep. N. 1515	del 24 settembre	1992;
4) Atto aggiuntivo e di chiarimento	rep. N. 2035	del 20 dicembre	2005;
5) Atto aggiuntivo e di chiarimento	rep. N. 2072	del 20 febbraio	2008.

Qui di seguito si riportano i punti salienti ricavati dall'analisi degli atti consegnati.

5.1 Atto di Concessione rep. N. 950 del 26 febbraio 1981

Con tale atto il Comune di Casale Corte Cerro concede alla Società Cusiana del Gas S.p.a. il diritto di privativa per la distribuzione del gas naturale destinato ad usi civili ed industriali.

La Convenzione ha la durata di 29 anni a partire dal 1° Luglio dell'anno successivo ai primi tre anni successivi all'effettivo inizio di erogazione del gas. La decorrenza effettiva risulta essere 1° Luglio 1986 e pertanto la scadenza naturale risulta essere il 30 Giugno 2015.

Alla scadenza della Concessione, il Comune può acquistare tutti gli impianti e le derivazioni sino al contatore compreso che saranno pagate al prezzo di costo al momento che sarà stabilito da un collegio arbitrale.

Il Comune avrà la facoltà di riscattare gli impianti durante il corso della "Concessione" ai sensi dell'art.24 del T.U. 25 Ottobre 1925 e delle leggi in vigore al momento del riscatto.

Il Comune concede in uso, a titolo gratuito e per tutta la durata della Concessione il terreno occorrente per la posa della cabina di decompressione e misurazione nonché delle altre installazioni necessarie alla distribuzione del gas.

Le estensioni successive della rete di primo impianto saranno realizzate a condizione che sulle tubazioni stradali dell'impianto di distribuzione si sia raggiunta una densità media di un utente per ogni dieci metri di conduttura stradale posata e che sul nuovo tratto oggetto di estensione sia assicurata una media di un utente su ogni venti metri di conduttura stradale da posare.

Il Comune assumerà a proprio carico il costo delle operazioni e dei lavori di ripristino dei suoli stradali manomessi per la posa delle tubazioni.

Qualora per la posa e messa in opera delle tubazioni, su percorsi che dovranno essere indicati e scelti in accordo con le Autorità Comunali, si incontrasse roccia di consistenza e durezza tali da richiedere mezzi o modi speciali di lavoro per tratti di lunghezza di almeno 200 metri lineari, la durata della Concessione sarà prolungata di un mese ogni cento metri di roccia incontrata.

Il Comune potrà richiedere, per motivi di pubblica utilità o per qualsiasi altra causa nell'interesse esclusivo del Comune, lo spostamento di tubazioni e di installazioni del gas, che saranno eseguite dalla "Concessionaria" la quale sarà indennizzata dal Comune fino alla concorrenza delle spese sostenute.

La Concessionaria avrà la facoltà di trasferire la Concessione ad altre Imprese, salvo approvazione e gradimento da parte del Comune, alle condizioni previste dalla Convenzione, gradimento emesso entro e non oltre tre mesi dall'istanza di cessione presentata dalla Concessionaria.

Il Comune avrà diritto alla revoca della Concessione nei seguenti casi:

- a) In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Concessionaria e della sub-concessionaria;
- b) In caso di interruzione del servizio per la durata superiore ai 30 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Concessionaria;
- c) In caso di gravi e reiterate infrazioni a norma di legge e della presente Convenzione;
- d) In caso di cessione del servizio a terzi, da parte della Concessionaria, senza il consenso del Comune.

I rapporti fra la Concessionaria e gli utenti sono disciplinati dal "Regolamento Utenti" che sarà messo a disposizione degli Utenti stessi.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che il gas distribuito risponda alle caratteristiche fissate e che gli impianti rispettino le norme di igiene e sicurezza pubblica.

5.2 Atto aggiuntivo rep. N. 1165 del 25 febbraio 1986

Atto in deroga alla Convenzione 26.2.1981, n.950" per la fornitura gas metano da parte della concessionaria Soc. Cusiana Gas S.p.A., con affidamento di alcuni compiti inerenti al servizio a seguito ampliamento rete di distribuzione.

Premesso che il Comune di Casale Corte Cerro con contratto n.° di repertorio 1117 in data 13.5.1985, ha appaltato i lavori di completamento dell'impianto di distribuzione del gas metano, nelle frazioni di Arzo-Crebbia-Ricciano-Gabbio e che la ditta appaltatrice ha ultimato la posa in opera della rete di metanizzazione e si rende necessario provvedere alla distribuzione del gas nelle suddette frazioni.

Considerato che la rete a servizio della restante parte del territorio comunale è gestita dalla Soc. Cusiana del Gas S.p.A., come da apposita convenzione stipulata in data 26.2.1981, rep. n.950 e che il Comune, pur intendendo gestire direttamente la nuova rete, non dispone di adeguate strutture né di personale e che pertanto si rende indispensabile affidare in concessione alcuni compiti inerenti il servizio.

Dopo aver preso opportuni accordi con la sopracitata Soc. Cusiana del Gas S.p.A., la quale si è dichiarata disponibile ad espletare alcuni compiti di gestione, si è redatto uno schema di convenzione con il quale vengono elencate dettagliatamente le modalità e le condizioni di affidamento in concessione di alcuni servizi.

In particolare la "Concessionaria" si impegna a:

- Fornire il quantitativo di gas occorrente alla rete;
- Ad eseguire il servizio di lettura contatori, di fatturazione ed esazione per conto del Comune;
- Ad eseguire la riscossione coattiva delle bollette scadute e non pagate dagli utenti;
- Ad eseguire gli interventi per la sostituzione, la manutenzione e la sicurezza della rete, previa intesa con l'Amministrazione Comunale;
- Ad eseguire gli allacciamenti dei nuovi utenti.

Il comune introiterà dalla Concessionaria la somma di Lire 15 per ogni mc. Erogato nelle suddette località, da intendersi quale compenso dell'onere dell'intervento eseguito a proprie spese.

5.3 Atto aggiuntivo rep. N. 1515 del 24 settembre 1992

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 31.3.1980,esecutiva,veniva approvato il Regolamento per la distribuzione del gas metano in territorio del Comune di Casale Corte Cerro da parte della Soc. Cusiana Gas S.r.l. di Omegna;

- che con contratto Rep. n.950 in data 26.2.1981, a rogito del Segretario Comunale, il servizio di distribuzione del gas naturale (metano) o di gas similari destinati agli usi civili di cucina e riscaldamento nonché ad usi generici ivi compresi quelli industriali ed artigianali nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro veniva affidato alla Società già richiamata;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.6.1992 si ravvisava la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento e Convenzione vigente approvando gli articoli di modifica.

Vengono approvate una serie di modifiche al Regolamento per la fornitura del gas alle utenze che sommariamente consistono in un adeguamento dei prezzi di allacciamento alla rete di distribuzione gas.

5.4 Atto aggiuntivo e di chiarimento rep. N. 2035 del 20 dicembre 2005

Si da atto che alla **nuova scadenza della concessione**, che in conformità a quanto precisato nelle "premesse" e nei "considerato" che precedono, viene sin d'ora stabilita **al 31/12/2013**, tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (tra questi ricomprendendosi anche interventi eventualmente necessari sugli impianti quali ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni e modifiche),con l'esclusione dei soli impianti che vennero realizzati dal Comune ai sensi del contratto rep. 117 in data 13/5/1985 nelle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbia, saranno trasferiti al Comune con devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale. Al proposito va precisato che il valore di stima industriale degli impianti esistenti sul territorio comunale andrà calcolato, a scadenza, in base alle norme di legge di cui all'art. 24, T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art.13, D.P.R. 4/10/1986 n. 902 definendo, ora per allora, la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica nella durata di anni 60 (sessanta) ed i valori a nuovo secondo quanto stabilito dal Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Milano. Dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria.

Nell'ottica transattiva del presente accordo, pertanto, allo scopo sia di definire bonariamente le pendenze economiche reciprocamente contestate tra le parti in precedenza, sia di uniformare le condizioni tecniche ed economiche di gestione e di esecuzione della concessione anche alle Frazioni Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbia, la Concessionaria riconoscerà al Comune un importo una tantum forfetariamente pattuito tra le parti in € 60.000,00 (sessantamila).

Inoltre, a far data dal 01/01/2005 e fino alla nuova scadenza della convenzione secondo quanto stabilito in premessa del presente articolo, la concessionaria verserà al Comune un importo pari a € 10.500,00

(diecimilacinquecento/00), oltre ad una anticipazione annua pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) soggetta a rimborso da parte del futuro gestore subentrante.

In considerazione degli impegni assunti dalla Concessionaria per far fronte alle richieste avanzate dall'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di non pregiudicare ulteriormente gli equilibri economico-finanziari della Concessionaria basati, tra l'altro, sulla garanzia della scadenza della concessione non prima del 31/12/2013, le parti concordano che venga abrogato l'art. 2.1 della Convenzione rep. 950 in data 26/02/1981.

Rimane fatta salva la possibilità della maggiore durata della Concessione che dovesse essere riconosciuta al Concessionario in virtù di successive modifiche legislative. Il tutto salva ogni azione per il riconoscimento di diritti allo stato non riconosciuti dalla normativa, nonché con l'espressa avvertenza che, in caso di modifiche del Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. che lo rendano possibile, la durata della convenzione resterà fissata al 30/06/2015.

Nel quadro e in stretta considerazione degli accordi di cui al presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento, la Concessionaria, si dichiara disponibile a riconoscere al Comune di Casale Corte Cerro, con decorrenza dall'anno 2005:

a) **un importo annuo pari a € 5.000,00** (euro cinquemila/00), finalizzato a consentire all'Amministrazione comunale di svolgere le funzioni di vigilanza sul servizio, quali fissate per legge e per convenzione, e da considerarsi come onere ex art. 14, comma 8 del D.lgs. 164/00, con conseguente impegno e responsabilità dell'Amministrazione, a fine rapporto, di inserirlo nel bando di gara per il futuro affidamento del servizio, quale onere da restituire al gestore uscente, posto a carico del gestore subentrante; ciò in considerazione del fatto che l'inserimento di tale onere nel futuro bando di gara, strettamente legato all'impianto e al suo esercizio, appare pienamente giustificato anche in considerazione della maggior garanzia di cui godrà il gestore subentrante in considerazione dell'attività di vigilanza effettuata dal Comune;

b) **un importo annuo pari ad € 10.500,00** (euro diecimilacinquecento/00);

c) **un importo una tantum forfetariamente pattuito tra le parti in € 60.000,00** (euro sessantamila/00) **da versare entro il 31 gennaio 2006.**

Fermo restando che la decorrenza del presente atto aggiuntivo è il 1° gennaio 2005, gli importi di cui ai punti a) e b) saranno corrisposti al Comune entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento: pertanto il primo termine di pagamento è fissato al 30 giugno 2006 e così di seguito di anno in anno, fino al 30 giugno 2014.

La concessionaria si impegna a realizzare a propria cura e spese, e con devoluzione onerosa a fine rapporto nei termini di cui al precedente art. 2, l'estensione della rete cittadina nella zona industriale, per un massimo di mt.750 (settecentocinquanta metri).La realizzazione dell'opera è subordinata all'ottenimento, da parte di tutte le autorità preposte dei rispettivi nulla osta e/o atti abilitativi, comunque denominati.

5.5 Atto aggiuntivo e di chiarimento rep. N. 2072 del 20 febbraio 2008

Si dà atto che, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 2035 del 20/12/2005, i valori a nuovo necessari per il calcolo del valore di stima industriale di tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (art. 24 T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13 D.P.R. 4/10/1986 n. 902) saranno quelli desunti dal "Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia - Camera di Commercio, Regione Lombardia Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Costruttori di Brescia" riferito al momento temporale in cui viene redatta detta stima industriale, con la precisazione che poiché talune categorie di lavoro e/o impianti non sono quotati nel suddetto Prezziario, Molteni S.p.A. si impegna a trasmettere apposito elenco Prezzi integrativo.

Resta confermato che dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria e che la vita tecnica utile delle condotte interrato e non, è fissata nella durata minima di anni 60.

Le parti altresì concordano e si danno reciprocamente atto che, alla scadenza della concessione, la Concessionaria avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell'impianto fino all'integrale pagamento, da parte del Comune ovvero del gestore subentrante, dell'indennità quale concordata congiuntamente con il Comune, ovvero quale definita dal Collegio arbitrale eventualmente investito della definizione della relativa controversia. A tal proposito le parti concordano che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L. 205/2000, l'arbitrato di cui all'art.20 del Contratto rep. 950 in data 26/02/1981 sarà rituale e di diritto.

Tutti i contenuti della convenzione di cui al Contratto rep. n. 950 in data 26/02/1981, Atto rep. 1165 in data 25/02/1986, Atto rep. n. 1515 in data 24/09/1992 e Atto rep. 2035 in data 20/12/2005, che hanno nel corso del tempo via via integrato il rapporto concessorio in essere, rimangono vigenti, tranne quelli espressamente modificati dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

6.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMPIANTO

Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia già prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione risulta indispensabile, ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformità rispettivamente con gli articoli 15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. Il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzo contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali, qualora non siano già contenuti nel prezzo utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzo si utilizzano i prezzi per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzi regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzi indicati, si utilizza il prezzo emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella (Tab.2), facente parte integrante del regolamento, e dal 1° ottobre 2004 (Tab.3) le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.

7.DURATE UTILI DEGLI IMPIANTI

Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come **specificate nei documenti contrattuali (Tab.1)** o, in assenza di indicazioni, **considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella (Tab.2)** facente parte integrante del regolamento, e **dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità (Tab.3)**, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza.

7.1 TABELLA 1- DURATE UTILI DEFINITE CONTRATTUALMENTE

Atto Aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione-Atto Rep. N.° 2072 del 20-02-2008

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Fabbricati Industriali	Non definita
Condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio senza protezione catodica	Non Definita
Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non risanati	Non Definita
Condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici	60
Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici	60
Impianti di derivazione utenza	60
Impianti principali e secondari di regolazione e misura	Non definita
Gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 mc/h	Non definita
Gruppi di misura convenzionali con portata superiore a 10 mc/h	Non definita
Gruppi di misura elettronici	Non definita
Impianti di telecontrollo	Non definita

7.2 TABELLA 2 – DURATE UTILI FINO AL 30 SETTEMBRE 2004

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Fabbricati Industriali	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio senza protezione catodica	45
Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non risanati	Obsoleto
Condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici	45
Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici	60
Impianti di derivazione utenza	50
Impianti principali e secondari di regolazione e misura	25
Gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 mc/h	15
Gruppi di misura convenzionali con portata superiore a 10 mc/h	20
Gruppi di misura elettronici	15
Impianti di telecontrollo	7

7.3 TABELLA 3 – DURATE UTILI DAL 1° OTTOBRE 2004

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Immobili e fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Gruppi di misura convenzionali	20
Gruppi di misura elettronici (con sistemi telelettura/tele gestione)	15
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7

8. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente relazione riporta la consistenza e la valutazione a stima industriale della porzione di impianto di proprietà della Società Molteni S.p.A. ,facenti parte del sistema di distribuzione gas nel Comune di Casale Corte Cerro effettuata secondo i termini del Regio Decreto 15 Ottobre 1925 n. 2578 “Testo Unico” sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.

8.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL VIR

Nella valutazione si è tenuto conto di quanto regolamentato negli atti concessori.

8.1.1 DEGRADO

Per la valutazione degli impianti è stato applicato il criterio del “Valore Attuale in Uso”, ovvero è stato identificato l’investimento odierno necessario per realizzare il complesso dei beni stimati, al netto del deprezzamento fisico e dell’obsolescenza funzionale.

Per ogni impianto sono stati definiti i parametri:

“Valore a nuovo” dell’impianto: rappresenta il costo che avrebbe quell’impianto se venisse realizzato in data attuale;

“Coefficiente di degrado”: compreso in un intervallo di valori compreso tra 0 e 1, rappresenta un indicatore del deprezzamento fisico e dell’obsolescenza funzionale, nella fattispecie un cespite caratterizzato da coefficiente di degrado pari a 0 dovrà considerarsi obsoleto, viceversa un cespite caratterizzato da coefficiente di degrado pari a 1 dovrà considerarsi nuovo.

Tale coefficiente è calcolato sulla base della vita media dell’impianto (ad eccezione dei terreni per i quali si assume un coefficiente di degrado pari a 1) utilizzando una funzione lineare così composta:

$$\text{Coefficiente di degrado} = \frac{\text{Vita rimanente dell'impianto}}{\text{Vita media dell'impianto}}$$

dove:

$$\text{Vita rimanente dell'impianto} = \text{Vita media} - \text{anni trascorsi dall'anno di costruzione}$$

Il “Valore a stima” del singolo impianto considerato è ottenuto moltiplicando i due parametri suddetti.

$$\text{Valore a stima} = \text{Valore a nuovo} * \text{Coefficiente di degrado}$$

La stima così ottenuta attribuisce un valore all’impianto che non tiene in considerazione eventuali contributi per la realizzazione dello stesso che ne hanno decurtato il valore capitalizzato nel libro cespiti.

8.1.2 PREZZI

Facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto 12 novembre 2011, n. 226 che all'Art.5 comma 6 prevede:

"Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate."

Nel caso del Comune di Casale Corte Cerro i documenti contrattuali prevedono un riferimento specifico al Prezzario opere Edili della Provincia di Brescia e precisamente facendo riferimento all'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento della Convenzione Rep.N.° 2072 del 20/02/2008, lo stesso recita testualmente:

"I valori a nuovo necessari per il calcolo del valore di stima industriale di tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (art. 24 T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13 D.P.R. 4/10/1986 n. 902) saranno quelli desunti dal "Prezzario Opere Edili della Provincia di Brescia - Camera di Commercio, Regione Lombardia Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Costruttori di Brescia" riferito al momento temporale in cui viene redatta detta stima industriale, con la precisazione che poiché talune categorie di lavoro e/o impianti non sono quotati nel suddetto Prezzario, Molteni S.p.A. si impegna a trasmettere apposito elenco Prezzi integrativo. Resta confermato che dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria e che la vita tecnica utile delle condotte interrate e non, è fissata nella durata minima di anni 60."

Alla luce di quanto sopra esposto si assume a riferimento l'Elenco Prezzi Integrativo (Allegato C) redatto dalla Molteni S.p.a. e consegnato all'Amm.ne Comunale in data 02 Aprile 2012 e in data 25 Ottobre 2012.

8.1.2.1 VERIFICHE – INTEGRAZIONI – MODIFICHE

Con riferimento all'elaborato *"RELAZIONE DI SINTESI DELL'ELENCO PREZZI INTEGRATIVO (ALLEGATO B)"* prodotto dalla Molteni S.p.A. in data 25 Ottobre 2012, si producono le seguenti osservazioni/correzioni:

1. CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO (6° - 7° Specie):

- 1.1. Detratto Cod. 2.1.5.13 Intercettazione gas con diaframmi otturatori €/m 3,48, in quanto non pertinente in caso di nuova costruzione;
- 1.2. Applicato incremento prezzo di €/m 9,94 (come indicato su pari elaborato presentato in data 2 Aprile 2012) in sostituzione di €/m 13,41 per la presenza di condizioni particolari relative alla presenza di roccia, a ripristini di pavimentazione speciale, posa condotte su strade con prescrizioni particolari (Provinciali, Statali) ed opere speciali (attraversamenti, parallelismi, valvole, giunti dielettrici, etc.).

2. GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE (GRF):

- 2.1. Elaborate analisi prezzi in quanto mancanti nell'elaborato sopra citato:

GRF LINEA DOPPIA PORTATA 1000 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG.ISTAT 8,3%	IMPORTO TOTALE
181	2.4.2.08	Fornitura	cad.	€ 11.334,00	€ 11.334,00	€ 940,72	€ 12.274,72
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.414,60	€ 1.414,60	€ 117,41	€ 1.532,01
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A20	cad.	€ 2.760,12	€ 2.760,12	€ 229,09	€ 2.989,21
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
175	2.4.2.02	Sicurezza	cad.	€ 290,50	€ 290,50	€ 24,11	€ 314,61
168	2.4.1.01	Opere Edili	cad.	€ 797,35	€ 797,35	€ 66,18	€ 863,53
169	2.4.1.02	Segnaletica	cad.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 166,00	€ 2.166,00
170	2.4.1.03	Sist.Area	mq	€ 11,44	€ 228,80	€ 18,99	€ 247,79
171	2.4.1.04	Bas.Recinzione	ml	€ 89,69	€ 1.614,42	€ 134,00	€ 1.748,42
172	2.4.1.05	Recinzione	mq	€ 11,30	€ 226,00	€ 18,76	€ 244,76
173	2.4.1.06	Cancello	cad.	€ 250,00	€ 250,00	€ 20,75	€ 270,75
TOTALE							€ 24.192,69

GRF LINEA DOPPIA PORTATA 250 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG.ISTAT 8,3%	IMPORTO TOTALE
183	2.4.2.10	Fornitura	cad.	€ 9.347,60	€ 9.347,60	€ 775,85	€ 10.123,45
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.082,40	€ 1.082,40	€ 89,84	€ 1.172,24
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A12	cad.	€ 1.487,64	€ 1.487,64	€ 123,47	€ 1.611,11
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
175	2.4.2.02	Sicurezza	cad.	€ 290,50	€ 290,50	€ 24,11	€ 314,61
168	2.4.1.01	Opere Edili	cad.	€ 797,35	€ 797,35	€ 66,18	€ 863,53
169	2.4.1.02	Segnaletica	cad.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 166,00	€ 2.166,00
170	2.4.1.03	Sist.Area	mq	€ 11,44	€ 137,28	€ 11,39	€ 148,67
171	2.4.1.04	Bas.Recinzione	ml	€ 89,69	€ 1.255,66	€ 104,22	€ 1.359,88
172	2.4.1.05	Recinzione	mq	€ 11,30	€ 135,60	€ 11,25	€ 146,85
173	2.4.1.06	Cancello	cad.	€ 250,00	€ 250,00	€ 20,75	€ 270,75
TOTALE							€ 19.718,00

GRF LINEA DOPPIA PORTATA 50 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG.ISTAT 8,3%	IMPORTO TOTALE
179	2.4.2.06	Fornitura	cad.	€ 6.011,28	€ 6.011,28	€ 498,94	€ 6.510,22
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.082,40	€ 1.082,40	€ 89,84	€ 1.172,24
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A8	cad.	€ 719,40	€ 719,40	€ 59,71	€ 779,11
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
TOTALE							€ 10.002,46

GRF LINEA SINGOLA PORTATA 1000 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG. ISTA T 8,3%	IMPORTO TOTALE
180	2.4.2.07	Fornitura	cad.	€ 6.251,20	€ 6.251,20	€ 518,85	€ 6.770,05
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.414,60	€ 1.414,60	€ 117,41	€ 1.532,01
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A20	cad.	€ 2.760,12	€ 2.760,12	€ 229,09	€ 2.989,21
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
175	2.4.2.02	Sicurezza	cad.	€ 290,50	€ 290,50	€ 24,11	€ 314,61
168	2.4.1.01	Opere Edili	cad.	€ 797,35	€ 797,35	€ 66,18	€ 863,53
169	2.4.1.02	Segnaletica	cad.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 166,00	€ 2.166,00
170	2.4.1.03	Sist.Area	mq	€ 11,44	€ 228,80	€ 18,99	€ 247,79
171	2.4.1.04	Bas.Recinzione	ml	€ 89,69	€ 1.614,42	€ 134,00	€ 1.748,42
172	2.4.1.05	Recinzione	mq	€ 11,30	€ 226,00	€ 18,76	€ 244,76
173	2.4.1.06	Cancello	cad.	€ 250,00	€ 250,00	€ 20,75	€ 270,75
TOTALE							€ 18.688,02

GRF LINEA SINGOLA PORTATA 50 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG. ISTA T 8,3%	IMPORTO TOTALE
179	2.4.2.06	Fornitura	cad.	€ 3.740,88	€ 3.740,88	€ 310,49	€ 4.051,37
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.082,40	€ 1.082,40	€ 89,84	€ 1.172,24
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A8	cad.	€ 719,40	€ 719,40	€ 59,71	€ 779,11
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
TOTALE							€ 7.543,61

3. GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA INDUSTRIALE (GRM):

3.1. Elaborate analisi prezzi in quanto mancanti nell'elaborato sopra citato:

GRM LINEA SINGOLA PORTATA 65 mc/h							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	AGG. ISTA T 8,3%	IMPORTO TOTALE
182	2.4.2.09	Fornitura	cad.	€ 3.056,00	€ 3.056,00	€ 253,65	€ 3.309,65
186	2.4.2.13	Montaggio	cad.	€ 1.082,40	€ 1.082,40	€ 89,84	€ 1.172,24
185	2.4.2.12	Armadio Mod. A8	cad.	€ 719,40	€ 719,40	€ 59,71	€ 779,11
187	2.4.2.14	Messa a terra	cad.	€ 405,20	€ 405,20	€ 33,63	€ 438,83
174	2.4.2.01	Opere Meccaniche	cad.	€ 1.017,60	€ 1.017,60	€ 84,46	€ 1.102,06
TOTALE							€ 6.801,89

9. CONSISTENZA – VALORE A NUOVO – VALORE INDUST. RESIDUO

Per le quantità fisiche dei componenti l'impianto si è fatto esclusivo riferimento alla situazione inviata dal Comune di Casale Corte Cerro in data 02 Aprile 2012 e in data 25 Ottobre 2012.

Il valore di ricostruzione a nuovo ed il relativo valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2011 di ogni componente dell'impianto di distribuzione gas viene descritta nelle tabelle seguenti:

9.1 CABINA DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA

Tab.1

CABINA DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA														
UBICAZIONE	COD.	ANNO Real.	PARTE MECCANICA				PARTE EDILE				TERRENO		ANNO Rif.	VALORE Residuo Tot.
			VAL. Nuovo	Vita Utile anni	Coeff. Degr.	VAL Residuo	VAL. Nuovo	Vita Utile anni	Coeff. Degr.	VAL Residuo	mq.	Valore		
S.Anna	01REMI16	2001	222.015,00	25	0,60	133.209,00	313.986,79	60	0,83	261.655,66	691,00	22.464,63	2011	417.329,29
	TOTALE		222.015,00			133.209,00	313.986,79			261.655,66		22.464,63		417.329,29

9.2 STAZIONI DI PROTEZIONE CATODICA

Tab.2

STAZIONI PROTEZIONE CATODICA										
INDIRIZZO	COD.	ANNO Real.	VAL.Nuovo Aliment.	VAL.Nuovo Disp..	ANNO Rif.	VITA UTILE	COEFF. Degrado	VAL.Res. ALIMENT.	VAL.Res. DISP.	TOTALE
Via Bertone Bruno	04PPC16	2007	9.205,50	7.905,90	2011	20	0,8	7.364,40	6.324,72	13.689,12
Via Novara	01PPC16	2004		23.067,90	2011	25	0,72	0,00	16.608,89	16.608,89
Via Zapparoli	03PPC16	2004	9.205,50	23.067,90	2011	25	0,72	6.627,96	16.608,89	23.236,85
Via S.Anna	02PPC16	2004	9.205,50	23.067,90	2011	25	0,72	6.627,96	16.608,89	23.236,85
TOTALE			27.616,50	77.109,60				20.620,32	56.151,38	76.771,70

9.3 PUNTI DI MISURA PROTEZIONE CATODICA

Tab.3

PUNTI DI MISURA PROTEZIONE CATODICA								
N.°	VIA	COD.	ANNO Real.	VALORE A Nuovo	ANNO Rif.	VITA UTILE	COEFF. Degrado	VALORE Residuo
1	Crebbia	05PM16	2002	920,55	2011	25	0,64	589,15
2	Belvedere	07PM16	2008	920,55	2011	20	0,85	782,47
3	S.Anna	16PM16	2004	920,55	2011	25	0,72	662,80
4	Bertone Bruno	17PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
5	Zapparoli	18PM16	2004	920,55	2011	25	0,72	662,80
6	Tanchello	19PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
7	Partigiani	21PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
8	Aldo Moro	22PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
9	Montebuglio	23PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
10	Nazioni Unite	24PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
11	Bertone Bruno	25PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
12	Bertone Bruno	26PM16	2007	920,55	2011	20	0,8	736,44
13	Str.Com. Gattugno	20PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
14	S.Anna	16PM16	2001	920,55	2011	25	0,6	552,33
15	Cassinone	27PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
16	Novara	28PM16	1990	920,55	2011	25	0,16	147,29
17	Bertone Bruno	30PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
18	Bertone Bruno	31PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
19	Cassinone	28PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
20	Cassinone	32PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
21	Casale	34PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
22	Casale	35PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
23	Gramsci	36PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
24	Gabbio	37PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
25	Crusinallo	38PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
26	Zapparoli	39PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
27	Crebbia	40PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
28	Marconi	41PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
29	Tanchello	41PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
30	Gravellona T.	03PM16	2007	920,55	2011	20	0,8	736,44
31	Montebuglio	09PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
32	Cassinone	12PM16	1986	920,55	2011	25	0	0,00
TOTALE				29.457,60				4.869,71

9.4 GRUPPI DI RIDUZIONE FINALI (GRF)

Tab.4.1 - GRF Doppia Linea

Prezzi unitari adottati	Sm ³ /h 50	Sm ³ /h 250	Sm ³ /h 1000	Sm ³ /h 2500						
	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad			Vita fisica del cespite anni		25	20
	10.002,46	19.718,00	24.192,69	16.956,57			Anno di riferimento valutazione		2011	
Anno	GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE - PER RETI IN ANTENNA				Totale	Valore totale a nuovo compreso armadi e opere accessorie (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2011	
1.986	1	-	2	-	3	58.387,84	0	0,0000	-	
1.987	-	-	-	-	-	-	1	0,0400	-	
2.000	-	-	-	-	-	-	14	0,5600	-	
2.001	-	-	-	1	1	16.956,57	15	0,6000	10.173,94	
2.002	1	-	-	-	1	10.002,46	16	0,6400	6.401,57	
2.003	-	-	-	-	-	-	17	0,6800	-	
2.004	-	-	-	-	-	-	18	0,7200	-	
2.005	-	-	-	-	-	-	14	0,7000	-	
2.006	-	-	-	-	-	-	15	0,7500	-	
2.007	-	-	-	-	-	-	16	0,8000	-	
2.008	-	1	-	-	1	19.718,00	17	0,8500	16.760,30	
2.009	-	-	-	-	-	-	18	0,9000	-	
2.010	-	-	-	-	-	-	19	0,9500	-	
2.011	-	1	-	-	1	19.718,00	20	1,0000	19.718,00	
Totali	2	2	2	1	7	124.782,87			53.053,81	

Tab. 4.2 - GRF Linea Singola

Prezzi unitari adottati	Sm³/h 50	Sm³/h 1000					
	€/cad	€/cad		Vita fisica del cespite anni		25	20
	7.543,61	18.688,02		Anno di riferimento valutazione		2011	
Anno	GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE - PER RETI MAGLIATE		Totale	Valore totale a nuovo compreso armadi e opere accessorie (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2011
1.986	1	6	7	119.671,74	0	0,0000	-
1.987	-	-	-	-	1	0,0400	-
2.010	-	-	-	-	19	0,9500	-
2.011	-	-	-	-	20	1,0000	-
Totali	1	6	7	119.671,74			-

9.5 GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA INDUSTRIALI (GRM)

Tab.5

Prezzi unitari adottati	Sm³/h 65					
	€/cad		Vita fisica del cespite anni	25	20	
	6801,8898		Anno di riferimento valutazione	2011		
Anno	GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE A LINEA SINGOLA	Totale	Valore totale a nuovo compreso armadi e opere accessorie (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2011
1.992	-	-	-	6	0,2400	-
1.993	1	1	6.801,89	7	0,2800	1.904,53
1.994	-	-	-	8	0,3200	-
1.995	1	1	6.801,89	9	0,3600	2.448,68
1.996	-	-	-	10	0,4000	-
2.004	-	-	-	18	0,7200	-
2.005	-	-	-	14	0,7000	-
2.006	-	-	-	15	0,7500	-
2.007	-	-	-	16	0,8000	-
2.008	-	-	-	17	0,8500	-
2.009	-	-	-	18	0,9000	-
2.010	-	-	-	19	0,9500	-
2.011	-	-	-	20	1,0000	-
Totali	2	2	13.603,78			4.353,21

9.6 CONDOTTE A.R. DI 6°SPECIE

Tab.6

Prezzi unitari adottati	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150					
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m		Vita fisica del cespite anni			60
	132,90	138,09	138,09	143,28	148,46	153,65	159,93	170,76		Anno di riferimento valutazione			2011
Anno	SVILUPPO TUBAZIONE IN ACCIAIOIN 6° SPECIE								Totale	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2011
1.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	0,5667	-
1.986	154,80	329,60	138,10	307,50	1.580,20	1.244,80	1.472,70	2.262,30	7.490,00	1.176.925,63	35	0,5833	686.539,95
1.987	-	-	70,80	-	-	-	-	-	70,80	9.776,62	36	0,6000	5.865,97
1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,6167	-
1.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	0,6333	-
1.990	-	49,10	-	-	279,90	-	-	-	329,00	48.334,89	39	0,6500	31.417,68
1.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0,6667	-
1.992	-	108,70	-	-	300,00	-	-	-	408,70	59.549,03	41	0,6833	40.691,84
1.993	-	37,00	-	5,00	-	-	-	-	42,00	5.825,63	42	0,7000	4.077,94
1.994	93,30	-	-	-	-	-	-	-	93,30	12.399,59	43	0,7167	8.886,38
1.995	-	53,00	77,20	-	-	-	-	-	130,20	17.979,03	44	0,7333	13.184,63
1.996	-	61,30	-	-	-	-	-	-	61,30	8.464,78	45	0,7500	6.348,59
1.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0,7667	-
1.998	-	72,80	-	-	-	-	-	-	72,80	10.052,79	47	0,7833	7.874,69
1.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	0,8000	-
2.000	-	-	58,50	-	-	-	-	-	58,50	8.078,14	49	0,8167	6.597,15
2.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	0,8333	-
2.002	41,70	68,80	-	-	-	-	-	-	110,50	15.042,38	51	0,8500	12.786,03
2.003	46,60	-	-	-	-	-	-	-	46,60	6.193,15	52	0,8667	5.367,40
2.004	-	-	-	-	-	170,10	-	-	170,10	26.135,96	53	0,8833	23.086,76
2.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0,9000	-
2.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	0,9167	-
2.007	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	1.380,88	56	0,9333	1.288,82
2.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0,9500	-
2.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	0,9667	-
2.010	-	-	-	30,00	-	-	-	-	30,00	4.298,26	59	0,9833	4.226,62
2.011	-	-	-	23,00	-	-	-	-	23,00	3.295,33	60	1,0000	3.295,33
TOTALE	336,40	780,30	354,60	365,50	2.160,10	1.414,90	1.472,70	2.262,30	9.146,80	1.413.732,11			861.535,76

9.7 CONDOTTE A.R. DI 7°SPECIE

Tab.7

Prezzi unitari adottati	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 90	DN 100	DN 125	DN 150					
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m		Vita fisica del cespite anni			60
	132,90	132,90	138,09	138,09	143,28	148,46	148,46	153,65	159,93	170,76	<th colspan="3">Anno di riferimento valutazione</th> <th>2.011</th>	Anno di riferimento valutazione			2.011
Anno	SVILUPPO TUBAZIONE IN ACCIAIOIN 7° SPECIE										Totale	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima a 31.12.2011
1986	27,80	252,50	564,00	1.171,10	841,50	1.694,80	-	2.038,40	1.055,40	230,10	7.875,60	1.170.315,10	35	0,5833	682.684
1987	-	34,10	-	-	-	-	-	-	-	-	34,10	4.531,90	36	0,6000	2.719
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,6167	-
1989	-	-	-	-	48,80	-	-	-	-	-	48,80	6.991,84	38	0,6333	4.428
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	0,6500	-
1991	-	-	-	-	61,40	162,80	-	-	-	-	224,20	32.966,88	40	0,6667	21.978
1992	-	-	-	-	-	54,00	-	-	-	-	54,00	8.017,00	41	0,6833	5.478
1993	-	-	-	40,90	-	-	-	-	-	-	40,90	5.647,79	42	0,7000	3.953
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0,7167	-
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	0,7333	-
1996	-	-	-	13,60	27,00	-	-	-	-	-	40,60	5.746,43	45	0,7500	4.310
1997	-	12,20	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	1.621,38	46	0,7667	1.243
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,7833	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	0,8000	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	0,8167	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	0,8333	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	0,8500	-
2003	-	-	33,40	-	-	-	-	-	-	-	33,40	4.612,13	52	0,8667	3.997
2004	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	-	9,00	1.382,85	53	0,8833	1.222
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0,9000	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	0,9167	-
2007	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	30,00	4.453,89	56	0,9333	4.157
2008	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.657,05	57	0,9500	1.574
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	0,9667	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	255,00	-	-	255,00	39.180,89	59	0,9833	38.528
2011	-	-	-	10,00	-	-	155,00	-	-	-	165,00	24.392,64	60	1,0000	24.393
Totali	27,80	298,80	597,40	1.247,60	978,70	1.941,60	155,00	2.302,40	1.055,40	230,10	8.834,80	1.311.517,77			800.664

9.8 ALLACCIAMENTI

Tab.8

€/ALL.	CALIBRO CONTATORE													
	G4	G6	G10	G16	G25	G40	G65							
	2669,2	2505,2	2619,97	2619,97	2619,97	2619,97	2619,97							
Anno	ALLACCIAMENTI (PRESE - ALLACCIAMENTO INTERRATO - COLONNA MONTANTE - SOTTOCOLONNA DIRAMAZIONE -							TOTALE Allacciamenti	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2011		
1986	172	4	7	8				191	508.422,75	35	0,5833	296.579,94		
1987	28				1	1		30	79.977,54	36	0,6000	47.986,52		
1988	11	1				1		13	34.486,37	37	0,6167	21.266,59		
1989	33	1	1					35	93.208,77	38	0,6333	59.032,22		
1990	19			4				23	61.194,68	39	0,6500	39.776,54		
1991	17	2				1	1	21	55.626,74	40	0,6667	37.084,49		
1992	17	2						19	50.386,80	41	0,6833	34.430,98		
1993	11			1	1			13	34.601,14	42	0,7000	24.220,80		
1994	12	4			1			17	44.671,17	43	0,7167	32.014,34		
1995	8							8	21.353,60	44	0,7333	15.659,31		
1996	9			3	2			14	37.122,65	45	0,7500	27.841,99		
1998	8			1	1			10	26.593,54	47	0,7833	20.831,61		
1999	11			1				12	31.981,17	48	0,8000	25.584,94		
2000	13			2	2			17	45.179,48	49	0,8167	36.896,58		
2001	8							8	21.353,60	50	0,8333	17.794,67		
2002	16			1				17	45.327,17	51	0,8500	38.528,09		
2003	31							31	82.745,20	52	0,8667	71.712,51		
2004	37			1				38	101.380,37	53	0,8833	89.552,66		
2005	29	1		1	2			33	87.771,91	54	0,9000	78.994,72		
2006	37	3	3					43	114.135,91	55	0,9167	104.624,58		
2007	31	3		1				35	92.880,77	56	0,9333	86.688,72		
2008	18							18	48.045,60	57	0,9500	45.643,32		
2009	19							19	50.714,80	58	0,9667	49.024,31		
2010	3							3	8.007,60	59	0,9833	7.874,14		
2011	4	1						5	13.182,00	60	1,0000	13.182,00		
Totali	602	22	11	24	10	3	1	673	1.790.351,33			1.322.826,56		

9.9 CONTATORI A MEMBRANA PORTATA ≤ 10 mc.

Tab.9

Prezzi unitari adottati	CONTATORI A MEMBRANA PORTATA ≤10 mc.							
	G 4	G 6	G 10					20
	€/cad	€/cad	€/cad		Vita fisica del cespite anni			15
	140,4344	170,1712	217,4128		Anno di riferimento valutazione			2011
Anno	GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI CON PORTATA MASSIMA DI 10 MC/H			TOTALE CONTATORI	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2010	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2010
1.986	337	4	5	346	49.094,15	0	-	-
1.987	52	-	-	52	7.302,59	0	-	-
1.988	20	1	-	21	2.978,86	0	-	-
1.989	57	1	1	59	8.392,35	0	-	-
1.990	32	-	-	32	4.493,90	0	-	-
1.991	33	1	-	34	4.804,51	0	-	-
1.992	31	2	-	33	4.693,81	0	-	-
1.993	18	-	-	18	2.527,82	0	-	-
1.994	22	4	-	26	3.770,24	0	-	-
1.995	16	-	-	16	2.246,95	0	-	-
1.996	15	-	-	15	2.106,52	0	-	-
1.997	1	-	-	1	140,43	1	0,0667	9,36
1.998	14	-	-	14	1.966,08	2	0,1333	262,14
1.999	20	-	-	20	2.808,69	3	0,2000	561,74
2.000	24	-	-	24	3.370,43	4	0,2667	898,78
2.001	15	-	-	15	2.106,52	5	0,3333	702,17
2.002	29	-	-	29	4.072,60	6	0,4000	1.629,04
2.003	57	-	-	57	8.004,76	7	0,4667	3.735,56
2.004	70	-	-	70	9.830,41	8	0,5333	5.242,88
2.005	52	1	-	53	7.472,76	9	0,6000	4.500,67
2.006	73	3	4	80	11.631,88	10	0,6667	7.869,60
2.007	57	3	-	60	8.515,28	11	0,7333	6.278,57
2.008	35	-	-	35	4.915,20	12	0,8000	3.932,16
2.009	47	-	-	47	6.600,42	13	0,8667	5.720,36
2.010	40	-	-	40	5.617,38	14	0,9333	5.242,88
2.011	24	1	-	25	3.540,60	15	1,0000	3.540,60
Totali	1.191	21	10	1.222	173.005,12			50.126,53

9.10 CONTATORI A MEMBRANA PORTATA > 10 mc.

Tab.10

Prezzi unitari adottati	CONTATORI A MEMBRANA PORTATA >10 mc.									
	G16	G 25	G 40	G 65	Correttore					
	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad	€/cad		Vita fisica del cespite anni			20
	238,75	703,85	1260,79	3621,85	1004,71		Anno di riferimento valutazione			2011
Anno	GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI CON PORTATA MASSIMA MAGGIORE DI 10 MC/H				Correttore per pressione e temperatura	TOTALE CONTATORI	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2010	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2010
1.986	8	-	-	-	-	8	1.909,98	0	-	-
1.987	-	1	-	-	-	1	703,85	0	-	-
1.988	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
1.989	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
1.990	4	-	-	-	-	4	954,99	0	-	-
1.991	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
1.992	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0500	-
1.993	1	-	-	-	-	1	238,75	2	0,1000	23,87
1.994	-	1	-	-	-	1	703,85	3	0,1500	105,58
1.995	-	-	-	-	-	-	-	4	0,2000	-
1.996	3	2	-	-	-	5	2.123,94	5	0,2500	530,98
1.997	-	-	-	-	-	-	-	6	0,3000	-
1.998	1	1	-	-	-	2	942,60	7	0,3500	329,91
1.999	1	-	-	-	-	1	238,75	8	0,4000	95,50
2.000	2	2	-	-	-	4	1.885,19	9	0,4500	848,34
2.001	-	-	-	-	-	-	-	10	0,5000	-
2.002	1	-	-	-	-	1	238,75	11	0,5500	131,31
2.003	-	-	-	-	-	-	-	12	0,6000	-
2.004	1	-	-	-	-	1	238,75	13	0,6500	155,19
2.005	1	2	-	-	-	3	1.646,44	14	0,7000	1.152,51
2.006	-	-	-	-	-	-	-	15	0,7500	-
2.007	1	-	-	1	-	2	3.860,60	16	0,8000	3.088,48
2.008	-	-	-	-	-	-	-	17	0,8500	-
2.009	1	1	-	-	-	2	942,60	18	0,9000	848,34
2.010	1	-	-	2	1	3	8.487,16	19	0,9500	8.062,80
2.011	-	-	6	-	8	6	15.602,42	20	1,0000	15.602,42
Totali	26	10	6	3	9	45	40.718,62			30.975,24

10.VALUTAZIONE

In relazione a quanto sopra si è poi proceduto alla valutazione industriale della porzione di impianto esistente nel territorio di CASALE CORTE CERRO e realizzati a tutto il 31.12.2011.

Sulla base di quanto disciplinato dagli atti concessori, si è proceduto infine alla determinazione della consistenza e del valore di indennizzo dell'impianto di proprietà della Società Molteni S.p.A.

10.1 VALUTAZIONE PORZIONE IMPIANTO DI PROPEIETA' MOLTENI S.p.A.

VALUTAZIONE A STIMA INDUSTRIALE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS METANO (valori in €)

VALORE PORZIONE IMPIANTO PROPRIETA' GESTORE (MOLTENI)						
Sistema distributivo	Vita media anni	Unità di misura	Quantità	Valore a nuovo	Coeffic. di degrado	Valore a stima
Terreno per fabbricati industr.	Ill.	mq.	691	22.465	1	22.465
Totale Terreni		mq.	691	22.465		22.465
Opere Edili	60	n.	1	313.987	0,8333	261.656
Totale Opere Edili				313.987		261.656
Opere Meccaniche	25	n.	1	222.015	0,6000	133.209
Totale Opere Meccaniche		n.	1	222.015		133.209
Totale Impianti Prelievo		n.	1	558.466		417.329
GRF	25	n.	14	244.455	0,2170	53.054
GRM	25	n.	2	13.604	0,3200	4.353
Totale Gruppi Riduzione		n.	16	258.058		57.407
Stazioni Prot.Catodica	25	n.	3	27.617	0,7467	20.620
Dispensori	25	n.	4	77.110	0,7282	56.151
Punti di Misura Prot.Catodica	25	n.	32	29.458	0,1653	4.870
IMPIANTI SECONDARI		n.	39	134.184		81.641
Acciaio Rivestito Protetto 7° Sp.	60	m.	8.834,8	1.311.518	0,6105	800.664
Acciaio Rivestito Protetto 6° Sp.	60	m.	9.146,8	1.413.732	0,6094	861.536
RETE DI DISTRIBUZIONE		m.	17.981,6	2.725.250		1.662.200
Allacciamenti	60	n.	673	1.790.351	0,73886	1.322.827
ALLACCIAMENTI		n.	673	1.790.351		1.322.827
Contatori a membrana < 10mc	15	n.	1.222	173.005	0,2897	50.127
Contatori a membrana > 10mc	20	n.	45	40.719	0,7607	30.975
Totale CONTATORI		n.	1.267	213.724		81.102
TOTALE IMPIANTO				5.680.033		3.622.506
Spese Tecniche	13%			738.404		470.926
VALORE IMPIANTO				€ 6.418.438		€ 4.093.432

11.DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO

Il Valore Industriale al 31.12.2011 della porzione di impianto gas di proprietà del distributore Molteni S.p.A. realizzato nel territorio di CASALE CORTE CERRO è stato determinato utilizzando per ognuno dei cespiti costituenti l'impianto, i seguenti elementi:

- i riferimenti al cespite oggetto;
- l'anno di realizzazione o posa;
- gli elementi di consistenza;
- il valore a nuovo, in moneta al 31/12/2011;
- l'età del cespite al 31/12/2011;
- la vita utile, così come definita dagli atti concessori e dal Decreto Ministeriale 12 Novembre 2011, N. 226;
- il coefficiente di degrado al 31/12/2011.

Sulla base di quanto disciplinato dagli atti concessori si è proceduto infine alla determinazione del valore della porzione di impianto di proprietà della Società Molteni S.p.A.
Ne deriva pertanto:

Valore Industriale Residuo al 31.12.2011:

€ 4.093.432,00

(quattromilioninovantatremilaquattrocentotrentadue/00)

Gassino Torinese 02-11-2012

TF ENERGIA S.a.S.
L'Amministratore Unico
Ing. Teresio Ferrofino

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 22/11/2012 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.
Casale Corte Cerro, 22/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 22/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)
